



Dr. **Daniele Ghiretti**

Dott.ssa **Alessandra Coruzzi**

Dr. **Domenico Coronese**

Dott.ssa **Carmela Russo**

Rag. **Beatrice Galliani**

Rag. **Biancamaria Ghiretti**

Oggetto: Obbligo di stipulare una polizza assicurativa per rischi catastrofali da eventi naturali

Gentili Clienti,

Con la presente, desideriamo informarvi di un importante aggiornamento legislativo che riguarda tutte le imprese. Martedì 25 febbraio è stato convertito in legge il decreto Milleproroghe DL202/2024 e con esso è stato introdotto l'obbligo dalla legge 213/2023 per le aziende di stipulare una polizza assicurativa che copra i rischi catastrofali derivanti da eventi naturali come terremoti, alluvioni e altre calamità.

Soggetti interessati: tutte le imprese iscritte nel Registro imprese ex art. 2188 del c.c.

Obiettivo: La misura ha l'obiettivo di migliorare la resilienza delle imprese agli eventi naturali imprevisti, proteggendo il patrimonio aziendale e garantendo una continuità operativa anche in situazioni di emergenza.

Eventi da assicurare: Frana, sisma, alluvione, inondazione e esondazione.

Beni da assicurare: le immobilizzazioni materiali di cui all'art. 2424 lettera B-II, n. 1), 2), 3) del codice civile, ossia terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. L'obbligo non pare esteso a veicoli né a merci. L'articolo 1, comma 2 del Dm esclude i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio anche se successivo alla costruzione. I beni da coprire sono quelli a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, dunque anche non di proprietà.

Scadenza: Le imprese sono tenute a stipulare la polizza entro il **31 Marzo 2025** con l'obbligo di rinnovarla annualmente.

Copertura minima: La normativa richiede che la polizza offra una copertura minima stabilita dallo Stato, ma è possibile personalizzare le coperture aggiuntive secondo le specifiche esigenze aziendali. L'art. 1 comma 105 della Legge consente di prevedere eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno. Ma il Dm (articolo 6) deroga e, nonostante le riserve del Consiglio di Stato, consente alle imprese di più grandi dimensioni (secondo le specifiche del Dm) e comunque a quelle le cui somme assicurate superino i 30 milioni di negoziare più ampi livelli di scoperto. Quanto agli indennizzi l'articolo 7 prevede che per le fasce oltre 1 milione di somma assicurata possano essere non inferiori al 70%, fino a 30 milioni, e liberamente negoziabili per fasce superiori a 30 milioni

Cosa fare:



Studio Ghiretti Commercialisti Associati

Dr. Daniele Ghiretti

Dott.ssa Alessandra Coruzzi

Dr. Domenico Coronese

Dott.ssa Carmela Russo

Rag. Beatrice Galliani

Rag. Biancamaria Ghiretti

Invitiamo tutte le imprese nostre clienti a mettersi in contatto con un broker assicurativo di fiducia per ottenere le condizioni più vantaggiose. È importante procedere tempestivamente per evitare sanzioni e garantire la protezione dell'azienda.

Il nostro studio resta a disposizione per fornire supporto e consulenza nella valutazione e scelta delle opzioni assicurative. Non esitate a contattarci per qualsiasi ulteriore chiarimento o per fissare un appuntamento.

Vi ringraziamo per l'attenzione e la collaborazione.